



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/SPRE/nds

Roma, 26 gennaio 2023

Ill.mo Avv. On. Carlo Nordio
Ministro della Giustizia
segreteria.ministro@giustizia.it

Ill.mo Senatore Francesco Paolo Sisto
Viceministro della Giustizia
francescopaolo.sisto@giustizia.it
sottosegretario.sisto@giustizia.it

Dott. Giovanni Mimmo
Direttore Generale
Direzione generale degli affari interni
Dipartimento per gli affari di giustizia
Ministero della Giustizia
prot.dag@giustiziacert.it
segreteria.dginterni.dag@giustizia.it

Ill.mo Presidente Antonio Mora
Capo Ufficio Legislativo
Ministero della Giustizia
archivio.legislativo@giustiziacert.it

Ill.mo dott. Alberto Rizzo
Capo di gabinetto Ministro della Giustizia
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Oggetto: osservazioni e criticità della nota del Ministero della giustizia del 20 gennaio 2023 su requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria ex artt. 356 e 357 Codice della crisi di impresa del 19 gennaio 2023

Ill.mo Signor Ministro, Illustri Signori,

presa visione della nota in oggetto ho il piacere di rappresentarLe qui di seguito alcune osservazioni critiche circa gli obblighi formativi, di tirocinio semestrale e il requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell'albo di cui all'art. 356 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, (di seguito CCII).

1. Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell'albo (punto D della nota ministeriale del 19 gennaio 2023).

Non condivisibili appaiono le conclusioni cui perviene il Ministero con riferimento al requisito alternativo dei due incarichi validi ai fini del primo popolamento dell'albo ex art. 356 CCII.

L'art. 356, comma 2 CCII stabilisce che, ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentino di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del medesimo art. 356 CCII, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Al riguardo, mette conto rilevare come la data di entrata in vigore dell'art. 356 CCII è quella del 16 marzo 2019. Pertanto, in base alla formulazione letterale della disposizione, i due incarichi validi ai fini dell'inserimento sono quelli relativi a due procedure in cui i professionisti sono stati nominati come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali nel periodo ricompreso tra il 16 marzo 2015 e il 16 marzo 2019.

L'art. 4, comma 3, del DM 3 marzo 2022, n. 75, stabilisce che *"In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice"*, così precisando indirettamente che non solo il corso di formazione iniziale, ma anche il tirocinio semestrale (cui l'articolo 4, comma 2, lett. d) fa implicito riferimento, richiamando genericamente gli *"obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo"*) è sostituito dal requisito alternativo dei due incarichi nel quadriennio preso a riferimento nell'art. 356, comma 2, CCII.

La nota ministeriale in oggetto chiarisce che: *"Quanto alla collocazione temporale degli incarichi, premesso che l'articolo 356 cit. è entrato in vigore in data 16 marzo 2019 (30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ai sensi dell'articolo 389, comma 2 del medesimo), gli "ultimi quattro anni" non possono che essere individuati a ritroso a decorrere dal 16 marzo 2019. Invero, una diversa interpretazione – a decorrere a ritroso dalla data di presentazione della domanda di iscrizione – risulterebbe più sfavorevole ai soggetti interessati all'iscrizione poiché, con il passare del tempo, ridurrebbe sempre più, sino ad azzerarlo, il periodo utile per il conferimento degli incarichi (i quali dovrebbero essere stati comunque conferiti entro la data del 16 marzo 2019, di entrata in vigore dell'articolo 356, ma negli ultimi quattro anni a ritroso dalla data di presentazione della domanda, che non potrebbe essere comunque anteriore al 5 gennaio 2023).*

Il periodo utile va quindi inderogabilmente collocato tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019.

Si precisa ulteriormente che, in detta finestra temporale, deve essere intervenuto il provvedimento di "nomina", non essendo sufficiente che l'incarico si sia svolto nel quadriennio sulla base di una nomina antecedente, e restando irrilevante altresì l'eventuale mera comunicazione o notificazione della nomina durante il quadriennio. Di tal che non rilevano, ai fini dell'iscrizione all'albo, nomine conferite prima del quadriennio ma comunicate dopo il 17 marzo 2015, e risultano utili invece nomine conferite prima del 16 marzo 2019 ma comunicate successivamente a tale data".

A ben vedere la nota ministeriale si limita a chiarire quanto è dato evincere sulla base della mera interpretazione letterale dell'art. 356 CCII. Vi è, però, l'esigenza di rappresentare il grave *vulnus* che una simile interpretazione reca alla corretta individuazione dei professionisti in possesso dei requisiti di esperienza professionale – i due incarichi – che possono accedere all'albo ex art. 356 CCII.

In proposito, si ritiene che i due incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria come curatore, commissario o liquidatore giudiziale debbano essere "spendibili" all'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'albo da parte dei richiedenti e non, come dispone l'art. 356 CCII, riguardare procedure degli "ultimi quattro anni"

calcolati a ritroso rispetto alla data di entrata in vigore del medesimo art. 356, che, come è accennato, è quella del 16 marzo 2019.

Vale la pena di evidenziare, infatti, che l'art. 356 CCII è entrato in vigore il 16 marzo 2019, pur non essendo applicabile in assenza delle disposizioni regolamentari che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 357 CCII, dovevano stabilire le modalità di iscrizione all'albo e del suo funzionamento. Tali modalità sono state fissate solo con il DM 3 marzo 2022, n. 75, il quale, peraltro, ha demandato a un decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi del Ministero della giustizia l'adozione di specifiche tecniche. Queste ultime sono state adottate con provvedimento dirigenziale del 30 dicembre 2022 che ha acquistato efficacia a decorrere dal 5 gennaio 2023, alle ore 12. Si intende dire che al 16 marzo 2019, nessuno di coloro che poteva vantare i due incarichi poteva iscriversi all'albo ex art. 356 CCII perché l'albo non era in funzionamento.

Per l'esattezza, l'art. 357, comma 1, CCII stabiliva che il decreto del ministero della giustizia da adottare di concerto con il ministero dell'economia recante le disposizioni sul funzionamento dell'albo stesso, doveva essere adottato entro il 30 giugno 2020.

Ecco allora che l'art. 356, comma 2, CCII, nella parte in cui ha previsto l'alternativo criterio del possesso dei due incarichi ai fini del primo popolamento dell'albo, possedeva una certa coerenza nel 2019, dal momento che cristallizzava il possesso del requisito esperienziale a una data non molto lontana da quella prevista dallo stesso legislatore per l'adozione del regolamento per il funzionamento dell'albo, che, come accennato, era stata fissata al 30 giugno 2020 e non anche al 21 giugno 2022, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 3 marzo 2022, n. 75.

Alla luce di tanto, risulta oggi di palese evidenza che "la finestra temporale" dei quattro anni indicata nell'art. 356 CCII – individuata, tra l'altro, prima dei continui rinvii dell'entrata in vigore dell'intero compendio normativo contenuto nel Codice della crisi, dovute, per un verso alla pandemia di Covid 19 e, per altro verso, alla necessità di adeguarne le disposizioni alle previsioni della Direttiva (UE)2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, - è foriera di gravi disparità di trattamento tra la posizione dei professionisti che, dal 16 marzo 2015 al 16 marzo 2019, si sono visti conferire i due incarichi come curatore, commissario o liquidatore giudiziale (gli unici che, attualmente, possono concorrere al primo popolamento dell'albo sulla base delle pregresse esperienze professionali acquisite nelle procedure concorsuali) e quella dei professionisti che, a partire dal 16 marzo 2019, hanno ricevuto due incarichi, sempre nella veste di curatore, commissario o liquidatore giudiziale (professionisti che, attualmente, non possono concorrere al primo popolamento dell'albo sulla base delle pregresse esperienze professionali acquisite nelle procedure concorsuali).

Del resto, se l'albo fosse stato reso funzionante a partire dal 30 giugno 2020, oggi a distanza di quasi tre anni, ci troveremo nella fase di pieno funzionamento e non ancora in quella di primo popolamento dell'albo ex art. 356 CCII.

Sarebbe auspicabile, dunque, che il Ministero riesca a garantire la *par condicio* tra i professionisti ordinistici su cui insiste la sua vigilanza, eliminando ogni distinzione di "rango" e "categoria" che, inopinatamente, l'attuale formulazione dell'art. 356, comma 2, CCII, ancora ancorata alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, sembra favorire.

Sullo sfondo, poi, si pone la questione di ben altro impatto che attiene alla scelta di metodo operata con riferimento al requisito dell'esperienza coincidente con i due incarichi: stando all'art. 356 CCII e alla nota ministeriale, per la validità ai fini del primo popolamento, i due incarichi devono essere stati attribuiti nell'arco temporale summenzionato. È lecito chiedersi se un curatore con due incarichi c.d. "a zero", ma conferiti dal giudice nel quadriennio, possa garantire quell'esigenza di professionalità ed efficienza che sembra aver ispirato l'istituzione di un nuovo albo unico gestito dal Ministero.

Per cui, in definitiva, andrebbe eliminato dal testo dell'art. 356 CCII qualsiasi riferimento temporale agli "ultimi quattro anni" o quanto meno, in via interpretativa, precisato che possano ritenersi utili tutti gli incarichi conferiti sino al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'albo.

2. Oggetto della formazione iniziale (punto A della nota ministeriale del 19 gennaio 2023).

L'ultimo periodo del paragrafo 3 della nota ministeriale in oggetto, esclude che possano essere ritenuti validi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 356 CCII, sia i corsi vertenti genericamente sulle materie di cui all'art. 4, comma 5, lettera b) del DM 202/2014, ritenuti utili invece per l'iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), sia i corsi vertenti sulle materie indicate dal decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, questi ultimi ritenuti invece utili per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di cui all'art. 13 CCII.

Per quanto attiene ai corsi di formazione iniziale per gestori della crisi, è doveroso porre in evidenza che tali corsi, per espressa previsione normativa, hanno ad oggetto l'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore e che i medesimi corsi sono costituiti con gli insegnamenti concernenti il diritto civile e commerciale, il diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale (art. 4, comma 5, lettera b) del DM 202/2014). Nella stragrande maggioranza dei casi, i corsi organizzati dagli Ordini professionali (anche) in convenzione con le università, per i gestori della crisi da sovraindebitamento, non si limitano all'inquadramento delle procedure inerenti alla crisi da sovraindebitamento, bensì sono articolati in moduli e /o lezioni caratterizzati da contenuti di maggiore ampiezza che ineriscono agli insegnamenti concernenti il diritto civile e commerciale, il diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, l'economia aziendale, il diritto tributario e previdenziale.

Non appare corretto asserire che esiste "*sostanziale diversità dei profili richiesti dalle differenti normative di riferimento*", poiché i gestori e i liquidatori nominati nelle procedure della crisi del sovraindebitamento svolgono funzioni analoghe a quelle svolte dal curatore e dal commissario giudiziale nelle procedure concorsuali maggiori.

Semmai, la distinzione non riveste la qualificazione o i c.d. requisiti professionali del gestore o del liquidatore, bensì la tipologia del soggetto che accede alla procedura, soggetto che, nelle procedure della crisi da sovraindebitamento, è l'impresa minore (oltre al consumatore, al professionista, all'imprenditore agricolo, alla start-up innovativa e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, come da definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII)).

A conferma di quanto sopra, vale la pena menzionare come il Ministero sembra trascurare due importanti aspetti.

Sin dalla legge istitutiva delle procedure di sovraindebitamento (la legge n. 3/2012), nelle more di attuazione del registro degli OCC – avvenuta per effetto della pubblicazione del DM 202/2014 – le funzioni degli OCC, poste in essere attualmente tramite i gestori o i liquidatori iscritti nel registro degli OCC tenuto dal Ministero, potevano essere svolte anche da un professionista o da una STP in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

E' evidente che quel legislatore riteneva che, considerata l'omogeneità delle funzioni e degli adempimenti posti in essere dal gestore della crisi, le competenze tecniche e professionali richieste per esercitare la funzione di curatore, di commissario giudiziale o di liquidatore potevano coincidere con quelle necessarie per espletare l'incarico di gestore della crisi da sovraindebitamento, consentendo ai professionisti e alle società tra professionisti di cui all'art. 28 della legge fallimentare di assumere incarichi nelle procedure delle crisi da sovraindebitamento, in qualità di professionista facente funzione di OCC.

In questa stessa prospettiva, appare essere orientato anche il legislatore del Codice della crisi nel declinare la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Come prevedono gli artt. 68 e 76, comma 1, CCII, infatti, in assenza di OCC costituiti nel circondario del tribunale competente, i compiti e le funzioni degli OCC sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'elenco dei gestori istituito ai sensi del più volte menzionato DM. 202/2014.

Il richiamo dell'art. 358 CCII pone in evidenza come il legislatore, anche attualmente, continui a ritenere del tutto affini le funzioni svolte in qualità di curatore, commissario o liquidatore con quelle svolte da gestori e liquidatori nell'ambito della crisi da sovraindebitamento, con il corollario che, pur essendo note le specificità che connotano le singole procedure anche in relazione al requisito dimensionale del debitore che vi accede, i requisiti professionali e le competenze tecniche nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza non possono essere che i medesimi. L'esame delle disposizioni normative di riferimento e delle previsioni dello stesso Codice della crisi, pertanto, non suggellano l'interpretazione resa nella nota dal Ministero, bensì la sconfessano; del resto, con l'appellarsi alla "*sostanziale diversità dei profili professionali richiesti dalle normative di riferimento*", la nota trascura che anche l'incarico di commissario giudiziale, oggi più di ieri, è sostanzialmente diverso, sotto il profilo professionale, da quello del curatore. È significativa a tal riguardo la nuova previsione contenuta nell'art. 92, comma 3, CCII, a mente della quale al commissario giudiziale può essere richiesto di affiancare il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione, attribuendo allo stesso un importante ruolo per il risanamento aziendale, che nella generalità dei casi non compete al curatore (ma che invece può competere ai gestori della crisi).

Per quanto attiene, poi, ai corsi per esperto della composizione negoziata, si ritiene che il ragionamento condotto dal Ministero pecchi di eccessiva semplicità. È nota la diversità tra i compiti e le funzioni dell'esperto della composizione negoziata e quelli svolti dagli altri professionisti incaricati nell'ambito degli istituti disciplinati nel Codice della crisi, se non altro perché l'esperto è nominato dalle Camere di Commercio e non dall'autorità giudiziaria.

Del pari è nota la specifica formazione sul risanamento aziendale che rappresenta il fulcro delle lezioni articolate nella sezione IV del documento allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021.

Va evidenziato, però, che all'interno del menzionato documento allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 sono previsti moduli che possono ritenersi del tutto compatibili con alcuni di quelli che potrebbero figurare all'interno dei corsi di 40 ore. Se si effettua il raffronto tra i contenuti del documento allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 e le linee guida della Scuola superiore della magistratura adottate in data 7 novembre 2019, con prot.n. 16218 (d'ora in avanti linee guida) ritenute dalla nota ministeriale utili ai fini del riconoscimento dei corsi di 40 ore per l'iscrizione all'albo ex art. 356 CCII con riferimento ai "punti concettuali generali" in esse espressi, risulta evidente la parziale coincidenza dei contenuti dei corsi, visto che tra i punti concettuali generali individuati nelle suddette linee guida compaiono gli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza (accordi in esecuzione di piani attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti) per approfondire la fase del risanamento imprenditoriale – e le consapevoli strategie di risanamento utili ad attuarlo -, che tanto nella dimensione giuridica, quanto nella dimensione economica, rappresenta un elemento essenziale della formazione.

Altro punto concettuale individuato nelle linee guida è il concordato preventivo nella duplice connotazione giuridica e aziendalistica, perché tale istituto consente di favorire il risanamento e la prosecuzione dell'attività l'impresa, evitando il verificarsi di situazioni di insolvenza conclamata (obiettivo, peraltro cui mira anche la composizione negoziata). A tal proposito, le linee guida precisano che l'agenda della formazione dei professionisti, potrà essere articolata su importanti questioni di fondo che, come risulta anche da un esame del documento allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, connotano anche la check list

particolareggiata del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza disciplinata nella sezione II dello stesso documento e che, come è noto ai professionisti del nostro Albo, costituiscono le indicazioni operative per la redazione di un piano di risanamento (cfr. linee guida, pag. 8 e sezione II decreto dirigenziale del 28 settembre 2021).

Non è tutto. Non può sottacersi che lo stesso Ministero della Giustizia nelle *Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa* del 29 dicembre 2021 ha annoverato tra le esperienze utili da valutare per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti gli incarichi di commissario giudiziale, gestore della crisi da sovraindebitamento delle imprese agricole, attestatore, trattandosi all'evidenza di incarichi e prestazioni che condividono con quello dell'esperto una comune matrice professionale identificabile nell'aver maturato precedente esperienza nella ristrutturazione e nella crisi d'impresa.

In definitiva, con tutto ciò si intende sostenere che colui che ha già effettuato un corso di 55 ore per accedere all'elenco degli esperti della composizione negoziata, dovrebbe vedersi riconosciuta la validità di una parte della formazione specifica, acquisita in ossequio alle previsioni della sezione IV del documento allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, ravvisandosi in alcune materie comunanza di oggetto tra i corsi di 55 ore ed i corsi di 40 ore organizzati per la formazione di quanti intenderanno iscriversi nell'albo ex art. 356 CCII.

Del resto, la caratterizzazione del programma formativo, la durata del corso, in associazione ai restanti requisiti previsti nell'art. 13 CCII (per i professionisti iscritti all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, pregressa esperienza professionale e anzianità di iscrizione all'albo professionale), fanno del soggetto iscritto nell'elenco tenuto presso le CCIIA un esperto e non anche e non solo un professionista, e dunque un soggetto che innegabilmente vanta, con riferimento al precipuo aspetto del risanamento aziendale, competenze più estese di quelle che potrà vantare colui che si iscriverà all'albo ex art. 356 CCII.

In ragione di ciò, si richiede di riconoscere come equipollente anche ai fini della formazione di 40 ore richiesta ai fini di iscrizione nell'albo ex art. 356 CCII una parte delle 55 ore caratterizzanti il corso per la specifica formazione degli esperti indipendenti di cui all'art. 13, comma 4, CCII, come disciplinata nel documento allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021.

3. Corsi di formazione iniziale utili ai fini dell'iscrizione (punto A, par. 3 della nota ministeriale del 19 gennaio 2023). Aggiornamento biennale (punto C della nota ministeriale del 19 gennaio 2023)

La nota ministeriale in oggetto affronta le tematiche inerenti alla formazione iniziale prevista nell'art. 356 CCII con esclusivo riferimento alla validità dei programmi dei corsi predisposti in osservanza delle linee guida sopra richiamate.

Tuttavia, le questioni da affrontare sono differenti e di ben altra portata come si tenterà di dimostrare nel prosieguo.

L'art. 356, comma 2, CCII, prevede che "*possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni*". Siffatta disposizione consente di formulare le seguenti specifiche considerazioni in ordine all'obbligo di formazione iniziale richiesto a quanti intendano iscriversi all'albo ex art. 356 CCII:

1. il legislatore, nel disegnare il nuovo sistema formativo dei soggetti iscritti nell'albo 356 CCII, richiama tutto quanto già previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento;

2. tenuto conto che anche i gestori della crisi da sovraindebitamento possono essere tanto professionisti iscritti in albo, tanto soggetti privi di tale qualificazione, le disposizioni dell'art. 4 del DM 202/2014 disegnano un percorso formativo differenziato per i professionisti iscritti negli albi, prevedendo solo per questi soggetti, sia al comma 5 che al successivo comma 6, un sistema di equipollenza con la formazione professionale già realizzata in ottemperanza alle disposizioni degli ordinamenti professionali. Il legislatore del DM 202/2014, infatti, non ha dimenticato che per effetto delle disposizioni del DPR 137/2012, ovvero di specifiche disposizioni presenti negli ordinamenti professionali, in capo ai professionisti iscritti in albi è già posto un rigoroso obbligo formativo sanzionato disciplinarmente.

Per questo importante e non trascurabile motivo, le previsioni dell'art. 4, comma 6, DM 202/2014 sanciscono non solo che la formazione iniziale dei gestori sia di 40 ore, ma anche che "Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale", nonché che "ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)" (su cui si veda anche il successivo par. 4)

È evidente come il legislatore, consapevole della specificità del sistema formativo dei professionisti iscritti in albi, abbia ritenuto doveroso sottrarli dall'ambito delle disposizioni recate dalle lettere b), e d) dell'art. 4, comma 5 del DM 202/2014, subordinatamente alla condizione che gli ordinamenti professionali, o i regolamenti per la formazione sottoposti alla formale approvazione del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012, contengano regole per definire l'equipollenza con i corsi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 4, comma 5 del DM 202/2014.

3. Se è vero dunque, che i professionisti iscritti negli Ordini professionali godono per espressa previsione dell'art. 4 del DM 202/2014 di forme di equipollenza con gli obblighi formativi previsti dalle lettere b) e d) del comma 5 del DM 202/2014, allora è al contempo vero che i professionisti che hanno assolto tale obbligo formativo sulla base del riconoscimento dell'equipollenza abbiano implicitamente assolto anche "gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202" richiamati dall'art. 356, comma 2, CCII.

In altri termini, considerato il sistema della formazione dei professionisti iscritti in albi che il Ministero ha autorizzato, anche attraverso l'approvazione dei regolamenti per la formazione, i corsi di cui all'art. 4, comma 5, lettere b) e d), DM 202/2014 devono necessariamente considerarsi svolti attraverso corsi ritenuti dagli Ordini equipollenti in considerazione delle disposizioni dell'art. 4, comma 6, del DM 202/2014.

Per le ragioni sopra esposte difficilmente condivisibili appaiono anche le indicazioni fornite in merito ai soggetti che possono erogare la formazione. Il sistema di equipollenze, sopra delineato, teneva conto anche della necessità che, a seguito dell'emanazione del DPR 137/2012, l'erogazione della formazione professionale non poteva più essere ad esclusivo appannaggio degli ordini professionali. Non sfuggirà, infatti, al Ministero della giustizia che le disposizioni dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 prevedono che i corsi di formazione utili ad assolvere l'obbligo formativo degli iscritti, possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai Consigli nazionali degli Ordini, previa espressione del parere vincolante del Ministero vigilante". Appare, dunque, assai difficile pensare di escludere tali enti dai soggetti formatori, salvo che non si voglia incorrere in censure di violazione della concorrenza che contravvengono lo spirito concorrenziale posto recentemente a base del sistema formativo delle professioni ordinistiche.

Allo stesso modo non possono sfuggire le previsioni dell'art. 7, comma 5 del DPR 137/2012 le quali espressamente sanciscono che "l'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti". Ecco allora che non si può dimenticare, proprio perché si tratta di regolamenti della formazione approvati dal Ministero vigilante, che gli Ordini erogano abitualmente formazione in collaborazione con enti terzi e che spesso tali enti sono appositamente costituiti dagli Ordini proprio al fine di erogare formazione specialistica di elevata qualità: si pensi alle fondazioni degli Ordini o alle scuole di formazione costituite e disciplinate dai regolamenti FPC approvati dal Ministero della Giustizia.

4. Obbligo di tirocinio semestrale (punto B della nota ministeriale del 19 gennaio 2023).

Fermo rimanendo quanto espresso nel paragrafo precedente con riferimento all'implicito riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 4, comma 6, DM 202/2014, altre perplessità attengono alle indicazioni fornite in ordine all'obbligo di tirocinio semestrale dalla nota ministeriale.

Come è noto l'art. 356, comma 2, CCII, richiamando l'art. 4, comma 5, lett. c) del DM 202/2014, estende a tutti i soggetti che possono essere iscritti nell'albo l'obbligo del tirocinio.

Più precisamente, in forza del rinvio all'art. 4, comma 5, lett. c) DM 202/2014, si tratta dello svolgimento *"... presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni"*.

Si ricorda che nella disciplina del sovraindebitamento contenuta nel DM 202/2014 i professionisti iscritti in albi sono esentati dal tirocinio, per via di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, DM 202/2014.

Eppure, la nota in oggetto, basandosi su una mera interpretazione letterale dell'art. 356 CCII, precisa che *"alla luce della mancata menzione del comma 6 a opera dell'articolo 356 cit., occorre ritenere che, alla stregua della normativa vigente, il tirocinio semestrale di cui all'articolo 4, comma 5, lett. c) cit. sia obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all'albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili"*.

La stessa nota spiega che il requisito dello svolgimento del tirocinio andrà documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), attraverso apposita certificazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. d) del DM 75/2022, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

Con riferimento alle modalità di documentazione dei requisiti, la lettera E) della nota ministeriale stabilisce in relazione al contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, al fine di documentare in modo idoneo gli obblighi formativi, che esse dovranno attestare espressamente e specificamente:

- per il tirocinio:
 - a) l'ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell'incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
 - b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l'epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
 - c) l'attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni);
 - d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante.

Anche con riguardo a tali aspetti molteplici sono le perplessità che originano dalla nota.

In primo luogo, appare assai difficile immaginare con quale modalità il Ministero sarà in grado di verificare l'autenticità delle dichiarazioni relative allo svolgimento del tirocinio rese dai soggetti richiedenti l'iscrizione, non esistendo allo stato attuale alcun registro pubblico o elenco tenuto da una pubblica amministrazione dove registrare i contenuti, i tempi e lo svolgimento del tirocinio.

Di poi, non può sottacersi la circostanza per cui, solo ai fini del tirocinio e non anche ai fini della formazione iniziale, le procedure da sovraindebitamento riacquistano pari dignità delle procedure c.d. maggiori, visto che si consente al professionista richiedente l'iscrizione all'albo ex art. 356 CCII di documentare di aver svolto presso un OCC o presso un gestore della crisi o un liquidatore dei beni, nominati come facenti funzioni di OCC, il tirocinio professionale volto ad acquisire competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Orbene si assiste, in questo caso, a un evidente cortocircuito interpretativo (e normativo), dal momento che, se ci atteniamo a quanto prevede la nota sub A, par. 3, ultimo periodo, tra gestori e liquidatori nominati nelle procedure della crisi da sovraindebitamento, da un lato, e curatori, commissari e liquidatori nominati nelle altre procedure concorsuali, dall'altro lato, esiste *"sostanziale diversità dei profili professionali richiesti"*, il che dovrebbe impedire ai richiedenti di poter documentare di aver effettuato un tirocinio semestrale presso i gestori ed i liquidatori delle procedure della crisi da sovraindebitamento, cosa che la nota ministeriale non prevede.

Invero, la nota ministeriale trascura che le disposizioni sul tirocinio avvalorano quanto sostenuto nel paragrafo 2 del presente documento, confermando al riguardo che tra le funzioni di curatore, commissario giudiziale, liquidatore e professionisti nominati nelle procedure della crisi da sovraindebitamento esiste sostanziale uniformità per quanto attiene ai profili professionali.

Inoltre, con riferimento all'obbligo di tirocinio si evidenziano ulteriori discrepanze con quanto previsto in punto di formazione iniziale e aggiornamento biennale. Come evidenziato nel paragrafo 3 del presente documento, così come è previsto nel DM 202/2014, per i professionisti iscritti agli Ordini la durata dei corsi validi ai fini dell'iscrizione nell'albo ex art. 356 CCII è di 40 ore e non di 200 ore.

Questa deroga potrebbe risultare di una certa utilità per porre in evidenza l'eccentricità del richiamo effettuato nell'art. 356 CCII alle previsioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) in base alle quali, al contrario, per accedere all'albo unico è necessario che tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII devono espletare un tirocinio semestrale. Il Ministero ha ben chiaro che i soggetti "laici", vale a dire i soggetti che non sono professionisti, necessitano di un supplemento formativo rispetto ai professionisti regolamentati, stabilendo che per essi la formazione iniziale è di 200 ore e non di 40 ore. In effetti è lo stesso art. 356 CCII a prevedere questa opportuna e ragionevole diversità, riconoscendo, in tal modo, ai professionisti competenze tecniche sulla crisi di impresa e sull'insolvenza ben diverse da quelle vantate da quanti svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo nelle società di capitale e cooperative. Di talché, alla luce di tanto, l'inspiegabile assenza nel testo dell'art. 356 CCII di ogni facilitazione in merito all'obbligo del tirocinio per i professionisti iscritti in albi poteva essere colmata dal Ministero con un'interpretazione "adeguatrice" dello stesso art. 356 CCII rispetto al contesto normativo del DM 202/2014, erroneamente trascurato come ampiamente evidenziato nel precedente paragrafo.

In definitiva, sembra potersi concludere che la ricostruzione fornita nella nota ministeriale è per i professionisti regolamentati ingiustificatamente penalizzante, anche in considerazione del fatto che la stessa disconosce la filosofia di fondo abbracciata dal Ministero vigilante con la stesura del DM 202/2014. Come già chiarito, in quell'occasione il Ministero ha previsto una deroga alla regola del tirocinio (contenuta nell'art. 4, comma 6, DM 202/2014) per i professionisti iscritti in ordini professionali. L'esenzione dagli obblighi del tirocinio nella disciplina del sovraindebitamento si fonda, all'evidenza, sulla considerazione che la previsione del tirocinio riguardi unicamente e necessariamente quei soggetti (gestori della crisi) che non sono iscritti in albi tenuti da

ordini professionali; i professionisti regolamentati, per disposizioni di legge (gli ordinamenti professionali), sono tenuti a svolgere un tirocinio professionale di almeno 18 mesi prima di accedere alla professione e, più specificatamente, prima di accedere all'esame di Stato, costituzionalmente riconosciuto (art. 29 Cost.). Pertanto, il riferimento a un nuovo obbligo di tirocinio semestrale per iscriversi all'albo ex art. 356 CCII non solo è ultroneo se raffrontato alle disposizioni contenute nel DM 202/2014, più volte richiamate nel testo dell'art. 356 CCII, bensì appare anche irragionevole.

Il difetto di logicità della previsione sul tirocinio semestrale – che i professionisti esclusi dal primo popolamento devono documentare nella domanda di iscrizione all'albo unitamente alla frequenza del corso di 40 ore - risulta ancor più evidente se si considera che i professionisti che possono accedere al primo popolamento perché in possesso dei due incarichi conferiti nel quadriennio preso a riferimento dall'art. 356 CCII, così come i professionisti incaricati successivamente alla data del 16 marzo 2019 e quelli che attualmente stanno gestendo procedure concorsuali secondo il vecchio o il nuovo rito, non hanno svolto alcun tirocinio semestrale aggiuntivo per poter assumere gli incarichi in questione.

A ben vedere, tutto il sistema ideato nell'art. 356 CCII pecca per eccessiva generalizzazione in merito alle professionalità acquisite, sdoganando un principio che non può essere accettato e che ha quale obiettivo il trattamento uniforme di posizioni e *status* che, invece, sono trattati in modo assolutamente differenziato, non solo nell'ordinamento vigente, ma anche ai fini dell'iscrizione nel nuovo albo unico ex art. 356 CCII. Al riguardo, è solo il caso di menzionare la circostanza che il DM 75/2022, esorbitando, in parte, da quanto previsto dal Codice crisi, prevede solo per i professionisti iscritti in albi professionali – a differenza dei soggetti menzionati nell'art. 358, comma 1, lett. c), CCII - di documentare di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione dell'Ordine di appartenenza; nonché di comunicare l'avvio di procedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza.

5. Conclusioni

Risulta evidente, allora, come le previsioni dell'art. 356 CCII e la rigorosa interpretazione letterale che ne fa la nota ministeriale siano irragionevoli e di dubbia tenuta costituzionale nella parte in cui "uniformano" i criteri di accesso all'albo di tutti i soggetti menzionati nell'art. 358 CCII, senza distinguere tra i professionisti, che esercitano la propria attività professionale dopo il superamento di un tirocinio, di un esame di Stato, e assolvendo all'obbligo giuridico di formazione specialistica continua e quanti, non necessariamente professionisti, invece:

- possono non essere in possesso di una laurea e di una successiva formazione specialistica e pertanto possono non aver svolto alcun tirocinio professionale in funzione dello svolgimento della propria attività di lavoro autonomo;
- possono non essere iscritti in alcuno albo vigilato dagli ordini professionali che sono enti pubblici a loro volta vigilati dal ministero della giustizia;
- possono non soggiacere alle regole deontologiche previste per i professionisti;
- possono non aver stipulato idonea copertura assicurativa professionale per eventuali danni;
- possono non possedere esperienza specifica e competenze tecniche sulla crisi di impresa certificate da una legge dello Stato (per i Commercialisti, il d.lgs. n. 139/2005).

Per tutto quanto esposto in questo documento si chiede a codesto Ministero di voler riesaminare i contenuti della nota ministeriale del 19 gennaio 2023, di voler ulteriormente posticipare l'entrata in funzione dell'Albo dei gestori della crisi di cui agli artt. 356 e 357 CCII (e conseguentemente il termine della presentazione delle domande ai fini del primo popolamento dell'albo), nonché di farsi promotore di una modifica normativa delle disposizioni contenute nell'art. 356, secondo comma, CCII che tenga conto delle competenze e delle qualificazioni professionali già in possesso dei professionisti ordinistici.

Nel procedere con l'auspicato intervento di revisione dell'assetto generale delle disposizioni che disciplinano le competenze professionali dei soggetti che potranno svolgere specifiche attività o assumere determinati

incarichi negli strumenti di regolazione della crisi e nelle procedure di liquidazione, si ritiene auspicabile modificare l'art. 2, comma 1, lett. o) CCII. Quest'ultima disposizione, come è noto, nel descrivere i requisiti di professionalità specifica del professionista indipendente attestatore stabilisce che costui debba essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali.

Come abbiamo chiarito, l'albo ex art. 356 CCII è destinato ad accogliere i nominativi di quanti saranno nominati dall'autorità giudiziaria per lo svolgimento di funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti nel Codice della crisi (cfr. art. 2, comma 1, lett. n, CCII). Diversamente, il professionista indipendente è incaricato delle attestazioni dal debitore e non dal giudice, per espressa previsione normativa (cfr. *inter alia*, lo stesso art. 2, comma 1, lett. o) in forza del quale: *il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*).

E' opinione di questo Consiglio che, nel caso del professionista indipendente, il riferimento all'albo contenuto nel richiamato art. 2, comma 1, lett. o) sia decettivo, dal momento che la disposizione relativa ai requisiti di professionalità dei soggetti impegnati nella regolazione della crisi e dell'insolvenza è l'art. 358 CCII e non anche l'art. 356 CCII che, invece, è disposizione finalizzata unicamente a individuare le modalità di selezione e nomina da parte dell'autorità giudiziaria dei soggetti cui conferire gli incarichi nelle procedure.

Nell'ottica di maggior chiarezza, l'art. 2, comma 1, lett. o) CCII andrebbe modificato nella parte in cui vengono individuati i requisiti di professionalità specifica dell'attestatore, richiamando unicamente i requisiti di professionalità desumibili dall'iscrizione nel registro dei revisori legali e dall'iscrizione negli albi professionali indicati nell'art. 358, lett. a) e lett. b), CCII. Al riguardo, è doveroso evidenziare l'importante e responsabilizzante ruolo svolto dall'attestatore, motivo per cui sarebbe opportuno che tali prestazioni professionali siano rese da professionisti che, oltre all'iscrizione nel registro dei revisori legali, possano vantare specifica competenza tecnica nelle ristrutturazioni aziendali. A ben vedere, si pone nella prospettiva qui suggerita lo stesso Codice della crisi nell'ipotesi di proposta di concordato nella liquidazione giudiziale con pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. In tal caso, come dispone l'art. 240 CCII, la proposta deve essere corredata dalla relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII e iscritto nel registro dei revisori legali (qui ovviamente designato dal tribunale, trattandosi di incarico conferito nell'ambito di una procedura di liquidazione già aperta).

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e confidando nella condivisione di quanto esposto, l'occasione mi è grata per porgervi i più cordiali saluti,

Prof. Dott. Elbano de Nuccio

